



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ufficio provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1317 del 26/04/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Affidamento della fornitura di piante e fiori per vari uffici e servizi comunali –
:
Determinazione a contrattare – cig. ZF53176E5E -

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n° 1213 del 09/07/2018 veniva affidata la fornitura triennale di piante e fiori per vari uffici e servizi comunali alla ditta Di Gennaro Giacomo per l'importo complessivo offerto di € 14.030,00 in regime di Iva forfettario, ai sensi dell'art. 1 L. 190/14;

In data 15/07/2021 scade l'affidamento di che trattasi e pertanto, al fine di assicurare la regolare fornitura di piante e fiori in occasione di matrimoni e manifestazioni istituzionali/culturali, occorre procedere con l'espletamento di una nuova procedura;

Considerata pertanto l'opportunità di procedere all'indizione di procedura negoziata per la fornitura di che trattasi, tramite richiesta preventivo con l'invito di tutti gli operatori con sede legale in Civitavecchia, per una questione di convenienza in termini di vicinanza e operatività in caso di urgenza spesso dettata dall'imprevedibilità delle manifestazioni;

Visto l'art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Viste le disposizioni di cui all'art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le quali:

c. 1 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

c. 2 per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, la stazione appaltante procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, e stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi codice degli appalti;

c.3 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Valutato che ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/16 c. 1 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50 e s.m.i.;

Nello specifico:

il comma 2 del predetto articolo prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di

rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a);
- e) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8;

Atteso che l'importo a base di gara può essere quantificato in € 4.820,00 oltre Iva di legge, ovvero € 5.880,40 Iva di legge inclusa;

Evidenziato che:

L'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 prevedeva, per gli enti locali, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad l'utilizzo dei sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00;

Il comma 130 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2019 ha modificato il comma di cui sopra portando da € 1.000,00 ad € **5.000,00** la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara;

Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.– deriva dall'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3);

La disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all'interno delle procedure di gara secondo quanto previsto dall'articolo 52 del Codice degli Appalti, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;

E' stato approvato, nella seduta n° 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come "Sblocca cantieri");

Le principali modifiche al Codice appalti riguardano essenzialmente:

- il superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;
- l'innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l'affidamento con procedura negoziata con 3 operatori;
- il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sottosoglia; la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;
- la soglia per gli affidamenti diretti che resta a € 40.000,00;
- è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti;
- l'eliminazione dell'obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;
- la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell'albo gestito dall'Anac;

Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni, con la Legge 120 del 11/09/2020, con il quale il Governo ha inteso introdurre "semplificazioni in materia di contratti pubblici" tendenzialmente, ma non esclusivamente, con disposizioni di applicazione temporale definita fino al 31/12/2021;

Nello specifico l'art. 1, del DL 76/2020 convertito in legge, derogando all'art. 36 comma 2 del Codice dei contratti (nonché all'art. 157 comma 2 del medesimo d.lgs. 50/2016), norma gli affidamenti sotto soglia, prevedendo che le stazioni appaltanti aggiudichino lavori, forniture, servizi di importo inferiore alle soglie UE, in due modi:

- affidamento diretto;
- procedura negoziata senza bando, come da art. 63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di un numero minimo di operatori economici.

L'affidamento diretto, a seguito delle modifiche apportate, è pertanto ammesso:

- per i lavori di valore fino a 150.000 euro;
- per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- per i servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di valore inferiore a 75.000 euro (contro i 150.000 iniziali);

La procedura negoziata senza bando si svolge invece:

- invitando almeno cinque operatori, per affidare servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie UE;
- invitando almeno cinque operatori, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro;
- invitando almeno dieci ditte per lavori di valore pari o superiore a 350.000 e inferiore al milione di euro, ovvero invitandone almeno quindici per lavori pari o superiori al milione di euro e fino a soglia UE.

Il comma 3 dell'art. 1 stabilisce che gli affidamenti diretti, a norma dell'art. 32 comma 2 del Codice dei contratti, possono essere realizzati tramite un unico provvedimento:

“determina a contrarre, o atto equivalente”, e nel caso di affidamenti con procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti aggiudicano applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero del prezzo più basso, “nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento”.

Emerso che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

Considerato che i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, saranno adeguatamente garantiti dall'utilizzo della posta elettronica certificata e dalla firma digitale;

Visto che, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e vista l'esiguità dell'importo a base di gara, si provvederà ad invitare tutti gli operatori economici con sede legale in Civitavecchia, ivi compresa la precedente ditta aggiudicataria, in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

Rilevato che

- verrà assunto quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del Dlgs. n° 50/2016, come rimarcato dal comma 9 - bis. art. 36 del medesimo decreto;
- si provvederà ad invitare tutte le ditte con sede legale in Civitavecchia, ivi compresa la ditta aggiudicataria della fornitura anno 2020, in considerazione del grado di soddisfazione maturato a

conclusione dei precedenti rapporti contrattuali e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

-la procedura sarà esperita secondo quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;

-il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell'affidamento, ai sensi dell'art. 31 della legge 69/13;

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

- il contratto sarà stipulato per scrittura privata, ovvero sottoscrizione di impegno all'esecuzione della fornitura, con apposizione in forma digitale sul provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Visti i documenti di gara allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

Visto che trattasi di spese necessarie, non suscettibili di pagamento frazionato;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva approvato il bilancio di previsione 2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la variazione d'urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 2020, n. 77, che prevede al comma 3-bis dell'art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre 2020;

Visto che con decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 13 del 18-01-2021, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 30 comma 4 del DL 22/03/2021 n° 41 che prevede per l'esercizio 2021, l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 aprile 2021, con autorizzazione fino a tale data all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i. "Nuovo codice degli appalti";

Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come "Sblocca cantieri") convertito in L. 14/06/19 n° 55;

Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 "decreto semplificazioni", convertito, con modificazioni, con la Legge 120 del 11/09/2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Di autorizzare l'ufficio Provveditorato/Economato ad espletare procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di piante e fiori per vari uffici e servizi comunali ponendo a base d'asta l'importo di € 4.820,00 oltre Iva di legge, ovvero € 5.880,40 Iva di legge inclusa, ed invitando all'uopo tutti gli operatori economici con sede legale in Civitavecchia, ivi compresa la precedente ditta aggiudicataria, in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- 2) Di approvare la documentazione di gara allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello dell'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di beni con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- 4) Di dare atto che, il contratto sarà stipulato per scrittura privata, ovvero sottoscrizione di impegno all'esecuzione della fornitura, con apposizione in forma digitale sul provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- 5) Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è assicurare la fornitura di piante e fiori per vari uffici e servizi comunali
 - b. l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura di piante e fiori per vari uffici e servizi comunali

c. il contratto sarà stipulato per scrittura privata, ovvero sottoscrizione di impegno all'esecuzione della fornitura, con apposizione in forma digitale sul provvedimento di aggiudicazione definitiva;

d. le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di che trattasi è il dirigente dei Servizi Finanziari dott. Francesco Battista;

7) Di dare atto che il cig. attribuito alla procedura è ZF53176E5E ;

8) Di assumere le sotto riportate obbligazioni giuridiche ai capitoli del redigendo bilancio pluriennale 2021-2022 per l'importo complessivo di € 4.820,00 oltre Iva di legge, ovvero € 5.880,40 Iva di legge inclusa:

Anno 2021

cap. 366	€	658,80
cap. 21	€	1.024,80
cap. 1013	€	274,50

Anno 2022

cap. 366	€	1.318,60
cap. 21	€	2.000,00
cap. 20	€	330,20
cap. 1013	€	274,50

9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

10) Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;

11) Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.

Il Dirigente
Francesco Battista / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1317 del 26/04/2021

Oggetto: Affidamento della fornitura di piante e fiori per vari uffici e servizi comunali –
Determinazione a contrattare – cig. ZF53176E5E -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis, 151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Esercizio-Residuo	Cod. Mecc. Capitolo	Des. Capitolo	Atto	Impegno Accertamento	Importo	Siop
2021	21			pre. 1179	1024,80	Affidamento della fornitura di piante e fiori per vari uffici e servizi comunali – Determinazione a contrattare – cig.
2021	1013			pre. 1180	274,50	Affidamento della fornitura di piante e fiori per

						vari uffici e servizi comunali – Determinazione a contrattare – cig.
2022	366			pren. 52	1318,60	Affidamento della fornitura di piante e fiori per vari uffici e servizi comunali – Determinazione a contrattare – cig.
2022	20			pren. 55	330,20	Affidamento della fornitura di piante e fiori per vari uffici e servizi comunali – Determinazione a contrattare – cig.
2021	366			pren.1178	658,80	Affidamento della fornitura di

						piante e fiori per vari uffici e servizi comunali – Determinazione a contrattare – cig.
2022	21			pren.53	20000,00	Affidamento della fornitura di piante e fiori per vari uffici e servizi comunali – Determinazione a contrattare – cig.
2022	1013			pren.54	274,50	Affidamento della fornitura di piante e fiori per vari uffici e servizi comunali – Determinazione a contrattare – cig.

(Atto Firmato Digitalmente)



Città di Civitavecchia
Città Metropolitana di Roma Capitale
Servizio 2 – Servizi Finanziari – Ufficio Provveditorato/Economato

ALLEGATO 2 - TABELLA PRODOTTI –

N° ordine	Descrizione	Prezzo base gara iva esclusa	Quantità
1	Vasi diametro 20-25 stelle di Natale rosse	€ 45,00	n° 10
2	Bouquet omaggio attrici, musiciste e autorità	€ 35,00	n° 12
3	Mazzi fiori omaggio sposa	€ 18,00	n° 90
4	Corone di alloro manifestazioni pubbliche	€ 120,00	n° 15
5	Composizioni fiori per manifestazioni pubbliche	€ 50,00	n° 6
6	Corona funebre	€ 230,00	n° 1

I bouquet omaggio e i mazzi di fiori dovranno contenere almeno n° 15-20 fiori di stagione varie tipologie, nello specifico:
margherite, lillium, gerbere, roselline, fresie, giacinti, gladioli e anemoni con verdi di complemento.
Se non disponibili (per fuori stagione) sostituire con fiori il più possibile simili.
Le composizioni, necessarie in occasione di particolari manifestazioni, dovranno contenere almeno 25 fiori di stagione con le caratteristiche sopra riportate.

Le quantità riportate nel presente schema sono puramente indicative; potranno variare nel corso del periodo di aggiudicazione in base alle effettive esigenze degli uffici e servizi comunali.

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del dlgs 50/16 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.



Città di Civitavecchia

Città metropolitana di Roma capitale

Servizio 2 – Servizi Finanziari
Ufficio Provveditorato/Economato

ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO

1. OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di fiori e piante per vari uffici e servizi comunali.

In allegato al presente Capitolato si riporta la tabella contenente l'elenco dei prodotti richiesti e la relativa quantità, stimata per il periodo 16/07/2021 – 31/12/2022 – (Allegato 2 “Tabella Prodotti”).

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del dlgs 50/16 e s.m.i. la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

L'importo a base di gara può quantificarsi in complessivi € 4.820,00 Iva di legge esclusa, riferiti all'intera durata del contratto – periodo 16/07/2021 – 31/12/2022.

2. AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA PRODOTTI

La Stazione Appaltante potrà affidare al Fornitore la fornitura di prodotti non compresi nell'Allegato 2 di cui dovesse successivamente emergere l'esigenza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti.

L'Allegato 2 si intende, altresì, automaticamente modificato ed accettato dal Fornitore, qualora l'utilizzo di taluno dei prodotti in esso compresi venga meno in relazione al mutare delle esigenze dell'Amministrazione.

3. SERVIZI

I servizi di seguito descritti sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo è incluso nel costo del prodotto corrisposto dall'Amministrazione.

3.1. CONSEGNA

Entro 24 ore dalla ricezione a mezzo email di ciascun ordine, il Fornitore, deve darne riscontro all'Amministrazione.

Le consegne dei prodotti dovranno avvenire nelle date definite e agli orari prestabiliti.

Le forniture dovranno essere effettuate direttamente presso i servizi richiedenti o le sedi indicate.

Le modalità di esecuzione delle forniture dovranno essere espletate previo raccordo funzionale/operativo tra il Responsabile della Fornitura e l'ufficio comunale preposto.

Le merci dovranno essere consegnate con la relativa bolla di consegna, in duplice copia, che dovrà indicare il numero di ordine cui si riferisce, nonché l'indicazione dei prodotti consegnati e la relativa quantità.

All'atto della consegna la bolla di consegna verrà siglata da un incaricato dell'Amministrazione per accettazione e una copia verrà conservata dall'Amministrazione medesima.

3.2 CONFEZIONAMENTO PRODOTTI

Nel costo dei prodotti dovranno essere altresì comprese le confezioni floreali, con utilizzo di appositi materiali da confezionamento, avvolgenti, carta trasparenti ed opache, bobine tubolari, ecc..., il tutto commisurato all'evento/manifestazione di riferimento.

4. VERIFICHE E RESI

A cura del personale dell'Amministrazione saranno effettuate verifiche sulla quantità e qualità dei prodotti consegnati.

Qualora del controllo di corrispondenza tra la bolla di consegna, l'ordine cui questa si riferisce e i prodotti consegnati oppure da utilizzi successivi, l'Amministrazione rilevi:

- o difformità di quantità (quantità dei prodotti consegnati maggiore della quantità dei prodotti ordinati);
- o difformità di qualità (prodotto non ordinato ovvero difforme da quanto definito dal Capitolato Tecnico e nel relativo Allegato 2 "Tabella Prodotti");

ne darà comunicazione, via fax o via mail, al fornitore attivando così le pratiche di reso.

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione di cui al presente paragrafo, la merce non conforme, concordando con l'Amministrazione le modalità di ritiro.

5. PENALI

Qualora le consegne non venissero effettuate entro i termini indicati al punto 3.1, l'Amministrazione Comunale potrà applicare alla ditta fornitrice una penale, in misura del 5% (cinque per cento) calcolata sull'importo dei prodotti non consegnati.

In caso di continui ritardi nella consegna rispetto ai termini previsti (dopo 5 ritardi continuativi) l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e rivolgersi ad altra impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni.

In caso di consegne di articoli non rispondenti alle caratteristiche degli articoli ordinati verrà richiesta la sostituzione o la messa a punto delle parti non conformi o la sostituzione dell'articolo da effettuarsi entro 24 ore dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

5.1 - Procedura applicazione penali

- Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Amministrazione individua e verifica eventuali inadempimenti da parte della ditta aggiudicataria rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.

- Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento all'aggiudicatario avviene in forma scritta e riporta i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento.

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

- Controdeduzioni del Fornitore

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

- Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza

contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto all'aggiudicatario la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto all'aggiudicatario medesimo la non applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali avviene con compensazione del credito: l'Amministrazione procede a compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

6. VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E PROCEDURE DI PAGAMENTO

Le prestazioni acquisite ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a verifica o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre un mese dall'esecuzione della fornitura, salvi i casi di particolare complessità.

A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

Trimestralmente verrà predisposto impegno di spesa a riepilogo delle prestazioni effettuate che verrà trasmesso alla ditta aggiudicataria per la fatturazione.

Gli impegni di spesa saranno predisposti in base al prezzo offerto in sede di presentazione di offerta da parte della ditta aggiudicataria moltiplicato per i prodotti richiesti nel trimestre di riferimento.

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture effettuate avverrà ai sensi della normativa vigente.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, intestate e inviate a:
Comune di Civitavecchia - cod. fiscale 02700960582 – PIVA 01104351000 -

Le fatture dovranno **OBBLIGATORIAMENTE** riportare le seguenti indicazioni:

- Il servizio/ufficio che ha richiesto la prestazione (Servizi Demografici, Cerimoniale, Teatro Traiano, Cittadella,.....)
- Il riferimento dell'Amministrazione
- Numero atto (buono d'ordine o determina) di impegno
- Numero e data ordine di acquisto ovvero il numero e la data di contratto
- Il capitolo di spesa sul quale è imputato il costo
- N° dell'impegno contabile
- Data di scadenza della fattura
- CIG
- Il numero del conto dedicato sul quale effettuare il pagamento

Codice Univoco UFUQBS.

L'ufficio Ragioneria restituirà al mittente le fatture nel caso di mancata indicazione di uno qualsiasi dei predetti dati.

Le fatture non potranno essere emesse prima della predisposizione degli atti di impegno dell'Ente, che riporteranno i dati da inserire sulla stessa.

7. CONTRATTO

La ditta aggiudicataria è esonerata dalla stipula del contratto e dovrà sottoscrivere impegno all'esecuzione della fornitura. Tale sottoscrizione, in forma digitale, dovrà essere apposta sul provvedimento di aggiudicazione definitiva.

8. RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni/forniture ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui al presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;

2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui al presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

10. SUBAPPALTO

L' Aggiudicatario dovrà assumere e gestire personalmente la fornitura, a tal fine è espressamente vietato il subappalto sotto pena della revoca dell' incarico.

11. VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo [1](#) del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187](#) e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo [10-sexies](#) della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della [legge 31 gennaio 1992, n. 59](#), e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo [6](#) della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#).

12. PROROGA

E' esclusa ogni possibilità di proroga.

13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 8 del presente Capitolato.

14. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Civitavecchia.

15. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia – Pzza Guglielmotti, 7 – Civitavecchia -

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione comunale e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione comunale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione comunale.

In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196/2003.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Il Comune, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione comunale in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna al Comune di Civitavecchia, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

16. – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n° 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La ditta dovrà prevedere, altresì, all'utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

17. NORME DI RINVIO

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento di esecuzione è il dott. Francesco Battista, con recapito tel. 07665901 – fax. 076634817 – mail economato@comune.civitavecchia.rm.it

La presente richiesta non vincola la Stazione Appaltante.

19. ALLEGATI

- Allegato 2 – “Tabella Prodotti”
- Disciplinare

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Battista



CITTA' DI CIVITAVECCHIA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DISCIPLINARE DI GARA

All. 1

Articolo 1

Oggetto ed importo dell'appalto

Il presente disciplinare è applicabile ai contratti di fornitura di piante e fiori per vari uffici e servizi comunali in occasione di manifestazioni pubbliche ed istituzionali.

Il periodo contrattuale si intende a far data dal 16/07/2021 e fino al 31/12/2022.

I prodotti oggetto della fornitura sono quelli di seguito riportati:

<i>N° ordine</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prezzo base gara iva esclusa</i>	<i>Quantità</i>
1	Vasi diametro 20-25 stelle di Natale rosse	€ 45,00	n° 10
2	Bouquet omaggio attrici, musiciste e autorità	€ 35,00	n° 12
3	Mazzi fiori omaggio sposa	€ 18,00	n° 90
4	Corone di alloro manifestazioni pubbliche	€ 120,00	n° 15
5	Composizioni fiori per manifestazioni pubbliche	€ 50,00	n° 6
6	Corona funebre	€ 230,00	n° 1

L'importo a base di gara per l'intera durata della fornitura è pari ad € 4.820,00 oltre Iva di legge.

Si ribadisce che le quantità sono puramente indicative; potranno variare nel corso del periodo di aggiudicazione in base alle effettive esigenze degli uffici e servizi comunali.

La predetta RDO ha lo scopo di individuare una ditta aggiudicataria per la fornitura di piante e fiori (composizioni, corone, mazzi, bouquet...) di cui all'occorrenza avrà necessità l'Amministrazione, per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche o istituzionali.

Non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione alla gara

1. Alla gara possono partecipare i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente appalto.

2. I soggetti giuridici invitate a partecipare dovranno presentare una documentazione a corredo delle offerte di cui al presente Disciplinare, che potrà anche essere redatta compilando gli schemi allegati, in lingua italiana, documentazione che dovrà **a pena di esclusione:**

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente;
- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore

ed attestare nel *DGUE* presente nei documenti richiesti ai partecipanti:

- ***REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE (parte IV lett. C)***

Ovvero i servizi principali del tipo specificato con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati

- ***REQUISITI DI ORDINE GENERALE***

- ***REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (parte IV lett. B)***

ovvero dichiarazione **fatturato specifico** relativo all'ultimo triennio, che non deve essere inferiore, **per anno**, al doppio del valore complessivo stimato dell'appalto - art. 83 dlgs 50/16 – ovvero € 9.640,00 Iva esclusa per anno –

- ***PANTOUFLAGE***

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/16, **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.** A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere- **a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione dell'appalto.**

4. **Unitamente** alle dichiarazioni di cui sopra, dovrà, altresì, essere presentata la sotto riportata documentazione:

- 1) Dichiarazione tracciabilità sottoscritta digitalmente;
- 2) Capitolato, disciplinare e tabella prodotti sottoscritti digitalmente per accettazione;
- 3) Patto integrità sottoscritto digitalmente;

Articolo 2 bis

Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi degli art. 83 comma 9 - del D.Lgs. n. 50/16

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico

europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate ai sensi dell'art. 83 c. 9 dlgs 50/16.

2. La stazione appaltante provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta.

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica telematica, la stazione appaltante provvederà ad assegnare al concorrente un termine perentorio, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere ed a stabilire altresì la data e ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara.

3. Nella seduta pubblica telematica successiva, si procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara.

Articolo 3

Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi

1. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell'offerta richieste nel presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

2. Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, la dichiarazione dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto – documento di stipula - in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Articolo 4

Avvalimento

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, del dlgs 50/16, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando

l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, di seguito denominato impresa ausiliaria.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - **a pena di esclusione** -:

a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria

3. Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 5

Procedura per l'individuazione degli offerenti e criterio selezione offerte

1. La procedura per l'individuazione degli offerenti è la seguente: richiesta preventivo con offerta al prezzo più basso.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara d'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

3. Verranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/16 in ordine alla verifica delle offerte anormalmente basse.

4. L'aggiudicazione si intende a corpo.

Articolo 6

Modalità di partecipazione alla gara

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare la documentazione e l'offerta economica **entro le ore 23:59 della data indicata nella lettera di invito**, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it

La documentazione amministrativa dovrà essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante/titolare dell'operatore economico a pena di esclusione dalla gara.

La PEC relativa all'offerta presentata dovrà essere strutturata nel seguente modo:

Allegato 1 - Documentazione amministrativa - contenente:

- DGUE
- Tracciabilità dei flussi
- Capitolato
- Disciplinare
- Patto di integrità

- Tabella prodotti

Il tutto compilato in ogni parte e sottoscritto in forma digitale dal legale rappresentante/titolare dell'operatore economico partecipante.

Allegato 2 - Offerta economica - contenente:

- Modulo presentazione offerta compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'operatore economico partecipante.

La mancata sottoscrizione del modulo presentazione offerta in formato digitale comporterà l'esclusione dalla procedura.

Articolo 7

Disposizioni antimafia

1. La stipulazione del contratto con sottoscrizione del provvedimento di aggiudicazione e l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.

2. L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 38, comma 1 lett. b) intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;

- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

3. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 8

Adempimenti procedurali

La procedura di preselezione consisterà nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante rispetto a quanto disposto dai documenti di gara.

Al termine di tale procedura si procederà con la richiesta di regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi degli art. 83 comma 9 - del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., come previsto dall'art. 2 bis del presente capitolato.

A seguito della verifica dell'eventuale documentazione integrativa, si procederà con l'ammissione/esclusione degli operatori economici, esplicitandone le motivazioni.

Si procederà pertanto all'apertura e alla verifica delle offerte economiche.

L'aggiudicazione si intende a corpo e sarà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà presentato il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presenteranno gli stessi prezzi a base di gara offrendo pertanto un ribasso percentuale pari allo zero%.

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- Offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato Tecnico,
- Offerte che siano sottoposte a condizione;
- Offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- Offerte incomplete e/o parziali;
- Offerte di prodotti che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, ovvero di servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

Saranno altresì esclusi:

- I concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- I concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara, comportano sanzioni penali ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Comune di Civitavecchia si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d' ufficio.

Ove vengano individuate offerte anormalmente basse, la seduta verrà sospesa, e sarà assegnato ai concorrenti un termine non inferiore a quindici giorni, per la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

All'esito del procedimento di verifica, il dirigente del servizio competente all'acquisizione dell'appalto dichiara, l'esclusione della/e offerta/e che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti/no, nel suo/loro complesso, inaffidabile/i.

Verrà pertanto dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla migliore offerta non anomala.

La stazione appaltante, successivamente alla conclusione delle operazioni di cui al comma precedente procederà alla verifica del possesso dei requisiti prevista dalla normativa vigente.

Effettuata la predetta verifica con esito positivo, il Comune dichiarerà l'aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio.

Articolo 9

Validità e durata delle offerte

Le offerte saranno ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.

Articolo 10

Perfezionamento del rapporto contrattuale

1. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto.
2. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della trasmissione del provvedimento esecutivo ed efficace all'operatore economico.
3. **L'aggiudicatario dovrà restituire, entro 5 giorni dal ricevimento, tramite PEC all'indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it e pena la revoca dell'affidamento, la determinazione dirigenziale di affidamento sottoscritta digitalmente per accettazione.**

Articolo 11

Oneri e spese

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

Articolo 12

Prezzi contrattuali

1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare e al Capitolato allegato (consegna, trasporto, confezionamento.....) e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.
2. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.
3. L'esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 13

Vicende soggettive dell'offerente e dell'aggiudicatario

1. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

Articolo 14

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore.

In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.



Città di Civitavecchia

Città metropolitana di Roma Capitale

*Servizio 2 – Servizi Finanziari
Ufficio Provveditorato/Economato*

Nota trasmessa tramite PEC del

OGGETTO: *Preventivo per l'affidamento della fornitura di piante e fiori - periodo 01/07/2021 – 31/12/2022 - CIG* –

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., codesta rispettabile ditta è invitata a presentare offerta, per la fornitura di piante e fiori – periodo 01/07/2021 – 31/12/2022, entro e non oltre **le ore 23.59 del giorno** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla gara.

L'offerta, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata sull'apposito modulo, tramite PEC all'indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it entro i termini sopra indicati.

L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura:
“*Richiesta preventivo per l'affidamento della fornitura di piante e fiori - periodo 01/07/2021 – 31/12/2022 - CIG*”

La richiesta non vincola in nessun modo l'Amministrazione comunale.

IL RUP
Dott. Francesco Battista

Allegato 3 – Modulo offerta -

Oggetto: OFFERTA per l'affidamento della fornitura di piante e fiori periodo 01/07/2021 – 31/12/2022 – Cig. -

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto.....nato
a.....il..... con codice
fiscale.....in qualità di.....
della società/ditta.....con sede
in.....via.....cap
.....PIVA.....cod.fiscale.....

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo dpr, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

A) di essere disposto ad effettuare le forniture di che trattasi dietro i corrispettivi sotto riportati :

N° ordine	Descrizione	Prezzo base gara iva esclusa	Quantità	Prezzo unitario offerto iva esclusa
1	Vasi diametro 20-25 stelle di Natale rosse	€ 45,00	n° 10	€
2	Bouquet omaggio attrici, musiciste e autorità	€ 35,00	n° 12	€
3	Mazzi fiori omaggio sposa	€ 18,00	n° 90	€
4	Corone di alloro manifestazioni pubbliche	€ 120,00	n° 15	€
5	Composizioni fiori per manifestazioni pubbliche	€ 50,00	n° 6	€
6	Corona funebre	€ 230,00	n° 1	€

B) che pertanto il prezzo totale offerto per la fornitura completa risulta essere pari ad €

...../..... (in cifre) oltre Iva di legge,

ovvero

.....

.....(in lettere) oltre Iva di legge;

- C)** che l'offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo di lavoro;
- D)** di essere consapevole che l'offerta proposta rimane vincolante fino all'intera durata della fornitura (fino al 31/12/2022);
- E)** che l'offerta presentata comprende tutti gli oneri le spese relative alla consegna, carico e scarico dei prodotti, nonché quelle non espressamente definite e correlate al trasporto degli articoli richiesti dall'Amministrazione presso le sedi indicate;

Civitavecchia, lì

Timbro e Firma

NB alla presente offerta deve essere allegata copia di un documento di identità valido